

IN SEDE CONSULTIVA

(1905-B) Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore **SACCOMANNO** (PdL), riferisce per i profili di competenza, sul disegno di legge in titolo, recantenorme in materia di organizzazione delle università, approvato dal Senato e trasmesso dalla Camera dei deputati con modifiche.

Per quanto di interesse della Commissione, evidenzia in primo luogo l'articolo 5 volto a conferire al Governo la delega ad adottare interventi di riforma di differenti aspetti del sistema universitario, tra i quali la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al comma 1, lettera d). In questo quadro, il comma 6, lettera a), precisa che, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della menzionata delega, deve considerarsi l'esigenza di assicurare l'assistenza sanitaria, oltre alle borse di studio, ai trasporti e alla ristorazione, tenuto conto dei requisiti di merito ed economici degli studenti destinatari di tali misure di sostegno.

Segnala poi l'articolo 6, in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori: il comma 13, in particolare, interamente riscritto dalla Camera, dispone che, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Istruzione e dell'università - di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia - predisponga lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.

Sottolinea inoltre l'articolo 11, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2011, una quota pari all'1,5 per cento del FFO (Fondo di finanziamento ordinario) è ripartita fra le università che presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello di ripartizione teorica. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stata introdotta una modifica volta a considerare, ai fini del calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei, le specificità legate alle università sede di facoltà di medicina e chirurgia, collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta. Per essi si esclude inoltre l'operatività delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettere da g) a m), quali misureconseguenziali al mancato ripiano di eventuali disavanzi finanziari (declaratoria di dissesto finanziario, adozione del piano di rientro, commissariamento e fondo di rotazione), sulle quali il Governo è delegato ad adottare uno specifico decreto legislativo.

Tra le altre disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati, figurano quelle in materia di dottorato di ricerca volte a novellare, tra gli altri, l'articolo 4 della legge n. 210 del 1998, in materia di reclutamento di ricercatori e professori universitari di ruolo, prevedendo in particolare (all'articolo 19, comma 1, lettera c)) la possibilità di svolgere congiuntamente il corso di specializzazione medica e il corso del dottorato di ricerca, con la riduzione di due anni del dottorato medesimo.

In materia di selezione dei progetti di ricerca, l'articolo 20 demanda ad un DPCM, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro della salute, l'applicazione della tecnica di valutazione tra pari ai fini della selezione dei progetti di ricerca, a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Secondo il testo approvato dalla Camera, tale valutazione deve essere svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti all'estero, mentre il testo precedente approvato dal Senato faceva riferimento a professionisti e non a studiosi.

Con riferimento all'articolo 22, in materia di requisiti soggettivi per l'assegnazione di assegni di ricerca, al comma 2 si stabilisce che il possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero di un titolo di specializzazione di area medica possa essere un requisito obbligatorio, se previsto nel bando, ovvero preferenziale, in assenza di tale disposizione, così come introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. Inoltre, il comma 9 dispone che la durata dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca non deve superare i dodici anni (anziché i dieci anni come nel testo approvato dal Senato), senza computare i periodi trascorsi in aspettativa in maternità o motivi di salute.

Quanto ai contratti per attività di insegnamento, il comma 2 dell'articolo 23 prevede - modificando il testo approvato dal Senato - il rispetto del codice etico nell'applicazione dei regolamenti d'ateneo

per l'espletamento delle procedure di valutazione comparativa, per i quali costituisce titolo preferenziale - tra gli altri - il conseguimento della specializzazione medica.

Tra le disposizioni transitorie di cui all'articolo 29, segnala il comma 6 che dispone la rideterminazione, con decreto del Ministro dell'istruzione e dell'università di concerto col Ministro della salute, dei posti disponibili nei corsi di laurea in medicina e chirurgia, nonché la loro distribuzione su base regionale, in relazione al fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di riferimento.

Alla luce di tali considerazioni, nel preannunciare un orientamento favorevole, si riserva di formulare una proposta di parere in relazione ai rilievi che emergeranno nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.